

# **Statuto della Società Italiana di e-Learning (*sie-I*)<sup>\*</sup>**

## **1. Denominazione, sede, durata**

È costituita un'associazione con la denominazione "**Società Italiana di e-Learning**", o, in forma abbreviata, "**Sie-I**", con sede presso il Centro METID del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32.

L'Associazione non ha scopi di lucro e la sua durata è illimitata.

## **2. Scopi**

L'Associazione si propone di favorire lo sviluppo in Italia della formazione on line e alle attività di e-learning, soprattutto a livello universitario, post-universitario e scolastico.

A questo scopo la "**Sie-I**":

(a) promuove e incoraggia le esperienze di formazione on line, ne diffonde le caratteristiche, organizza corsi su questi temi;

(b) si adopera per il riconoscimento del ruolo e della qualificazione professionale delle persone che operano nel settore;

(c) cura lo scambio di informazioni e le relazioni fra i vari Enti, pubblici e privati, a prevalente (ma non esclusivo) ambito universitario, che coltivano tale ordine di studi e di applicazioni, anche mediante la stipula di convenzioni con tali Enti;

(d) cura i contatti con Enti ed organismi internazionali operanti nel settore;

(e) promuove specifiche pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo, congressi, seminari e workshop sui temi dell'e-learning;

(f) favorisce la ricerca scientifica e la costituzione di gruppi e progetti di ricerca.

Inoltre l'associazione compie ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario attinente o conseguente alle attività suddette.

## **3. Categorie di associati e modalità di adesione**

La **Sie-I** si compone dei seguenti associati:

- ordinari, cioè persone fisiche che svolgono attività di ricerca o sperimentazione nell'Università o in altri enti di ricerca ovvero che abbiano fornito contributi scientifici significativi nel settore dell'e-learning;
- collettivi, cioè persone giuridiche od enti non aventi scopo di lucro ed attivi nella ricerca e sperimentazione nell'e-learning;
- onorari, cioè persone fisiche, che abbiano acquisito benemeritenze verso l'associazione.

L'adesione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. La nomina dei soci onorari viene effettuata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

Agli associati, esclusi gli onorari, viene aggiunta la denominazione "sostenitore" nel caso in cui l'associato in questione versi una quota di iscrizione superiore a quella annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea.

---

<sup>\*</sup> Depositato presso il Notaio P. Marchetti di Milano, in data 4 giugno 2003.

#### **4. Impegni degli associati**

L'associato **Sie-I** si impegna al rispetto del presente statuto, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e dei regolamenti da questi emanati.

#### **5. Quota annuale di iscrizione**

Gli associati sono tenuti al pagamento annuale della quota di associazione stabilita per ciascuna categoria dall'Assemblea. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fintanto che l'associato non presenti atto formale di dimissioni almeno un mese prima della scadenza dell'anno sociale.

#### **6. Cessazione degli associati**

La qualità di associato si perde:

- per dimissioni indirizzate al Presidente;
- per morosità
- per la cessazione dell'Ente stesso associato, nel caso di associati collettivi;
- per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello statuto o per altri gravi motivi.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Ove l'associato oggetto di delibera sia membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto nella deliberazione stessa. Contro l'esito della delibera può essere presentato ricorso all'Assemblea degli associati mediante istanza al Presidente entro due mesi dalla comunicazione della delibera stessa.

#### **7. Organi. Segretario e Tesoriere**

Sono organi della **Sie-I**:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per l'espletamento delle pratiche organizzative l'Associazione si avvale di un Segretario dell'Associazione, anche non associato, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Associazione funge anche da Segretario del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati.

Per l'espletamento delle pratiche amministrative l'Associazione si avvale di un Tesoriere dell'Associazione, anche non associato, nominato dal Consiglio Direttivo.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

#### **8. Composizione e modalità di convocazione dell'assemblea degli associati**

All'assemblea degli associati partecipano di diritto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota nella misura dovuta. Ogni associato collettivo partecipa all'assemblea mediante un proprio delegato.

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante avviso inviato almeno 20 giorni prima della riunione a coloro che hanno diritto a parteciparvi, specificante il

luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo con un preciso ordine del giorno sottoscritto da almeno un quarto degli associati aventi diritto a parteciparvi.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ogni associato in possesso dei requisiti per intervenire all'assemblea ha diritto a un voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Nessun associato può ricevere più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in difetto, da un associato designato dall'assemblea.

Non possono essere posti in votazione argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario, sarà portato a conoscenza di tutti gli associati.

### **9. Attribuzioni dell'assemblea**

L'Assemblea:

- (a) elegge il Presidente dell'Associazione e procede al rinnovo del Consiglio Direttivo secondo le norme indicate all'art. 10.),
- (b) approva il bilancio dell'esercizio di gestione dell'anno precedente, il pre-consuntivo della gestione dell'anno in corso ed il conto di previsione dell'anno successivo,
- (c) delibera sulle eventuali iniziative necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, nonché su tutti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno,
- (d) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed ai regolamenti,
- (e) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle quote di associazione,
- (f) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla nomina degli associati onorari,
- (g) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori,
- (h) delibera sui ricorsi presentati a norma del punto 6.).

Le delibere di cui ai punti (a), (b), (c) sono prese a maggioranza semplice. Le delibere riguardanti i punti (d), (e), (f), (g) ed (h) sono prese a maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti all'assemblea.

### **10. Cariche sociali di competenza dell'assemblea**

Ogni quattro anni l'Assemblea procede all'elezione del Presidente.

Ogni due anni l'Assemblea procede alla elezione dei sei membri del Consiglio Direttivo di sua competenza. Sono eleggibili gli associati individuali o rappresentanti di associati collettivi in regola con i requisiti per la partecipazione alla Assemblea stessa. Nella votazione ciascun associato esprime al più tre preferenze. Risultano eletti gli associati che hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze. A parità di voti, risulta eletto l'associato con maggiore anzianità continuativa nella qualità di associato.

### **11. Durata delle cariche e rieleggibilità**

Tutte le cariche sociali decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della relativa votazione. Tutte le cariche sociali, eccetto quella di Presidente, hanno durata biennale. Nessuno può essere eletto o nominato a una medesima carica per più di due mandati consecutivi, ad eccezione dei Revisori dei Conti e del Segretario.

In caso di dimissioni del Presidente, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente, il quale esercita tali funzioni fino al termine del mandato. Il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Vicepresidente.

L'esercizio di cariche sociali è svolto a titolo gratuito: non dà luogo a compensi, gettoni o indennità

### **12. Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la legale rappresentanza della associazione di fronte a terzi e in giudizio; ha potere di firma per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita ogni altra attribuzione inerente alla carica, a norma di legge.

Il Vicepresidente, scelto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno con i poteri che questi gli deleghi per iscritto.

### **13. Composizione del Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- dal Presidente,
- da sei membri eletti dall'assemblea (art. 10.),
- da rappresentanti di eventuali Sezioni (artt. 16.) in numero non superiore a sei,
- dal rappresentante **Sie-I** presso Associazioni Internazionali,
- dal responsabile delle pubblicazioni **Sie-I**,
- dal responsabile delle Giornate di Lavoro **Sie-I**, con voto limitato alle questioni relative all'organizzazione e rendicontazione delle Giornate stesse (decade alla rendicontazione delle Giornate).

Hanno diritto di eleggere un rappresentante le Sezioni con il maggior numero di membri associati, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Il Consiglio Direttivo può cooptare mediante propria delibera assunta all'unanimità fino a un massimo di altri due membri.

In caso di dimissioni dalla carica o dall'Associazione di un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, subentra al suo posto il primo dei non eletti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Segretario che redige i verbali delle riunioni stesse.

#### **14. Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate in qualsiasi luogo d'Italia dal Presidente o da un terzo dei Consiglieri, con preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Possono tenersi anche in tele o video conferenza secondo le norme regolamentari adottate dal Consiglio Direttivo stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente che lo sostituisce.

E' richiesta, per la validità della riunione, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, tolti i Consiglieri giustificati; il numero dei presenti non deve essere minore di un terzo degli aventi diritto.

I Consiglieri assenti alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla loro carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, tranne nei casi specificati diversamente dallo Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in apposito libro tenuto a cura del Segretario del Consiglio stesso; il verbale di ogni riunione è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.

Un membro del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di associato cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

#### **15. Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo approva i bilanci e dà attuazione agli indirizzi programmatici generali dell'Associazione, in conformità con gli intendimenti espressi dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo nomina:

- il Segretario (che decade con esso)
- il Tesoriere (che decade con esso)
- il rappresentante della **Sie-I** presso Associazioni Internazionali (che decade con esso)
- il responsabile delle pubblicazioni dell'Associazione (che decade con esso)
- il responsabile delle Giornate di Lavoro di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni a singoli membri al proprio interno.

Può istituire Commissioni per lo svolgimento di specifiche funzioni quali, ad esempio, l'esame delle candidature di aspiranti nuovi associati.

#### **16. Sezioni**

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Sezioni, secondo le disposizioni di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo medesimo.

#### **17. Amministrazione della Associazione e Revisori dei Conti**

Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione viene esercitato da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea elegge pure due Revisori dei Conti supplenti.

I Revisori dei Conti nominano tra loro il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all'anno.

Se nel corso della carica viene a mancare un Revisore dei Conti, subentra il supplente più anziano di età

#### **18. Scadenze di bilancio**

Il periodo di gestione annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno: il bilancio dell'esercizio dell'anno precedente firmato dai Revisori dei Conti, il preconsuntivo della gestione dell'anno in corso, il conto di previsione dell'anno successivo.

#### **19. Patrimonio e fonti di finanziamento**

Il patrimonio dell'Associazione è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.

Coloro che hanno perso la qualità di associato non possono avanzare diritti sul patrimonio associativo che è di proprietà esclusiva dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea, a maggioranza semplice, delibera sulla destinazione del patrimonio associativo che non potrà in alcun caso essere suddiviso fra gli associati.

Al conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione provvede: con le quote dei propri associati, con contributi, donazioni e lasciti, con ogni altro provento derivante dalle attività della Associazione.

#### **20. Norma conclusiva**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

#### **21. Norma transitoria**

Sino allo svolgimento della prima assemblea statutaria i soci sottoscrittori dell'atto costitutivo si costituiscono in Consiglio Direttivo provvisorio con Presidente provvisorio investito della rappresentanza sociale il prof. Alberto Colorni Vitale.